



CITTÀ DI MONOPOLI  
(Provincia di Bari)

\*\*\*

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale

Il Comandante

Prot.nr.26026/2010

**Ordinanza Dirigenziale Nr. 317/2010**

***IL DIRIGENTE DELLA VI^ A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.***

Premesso che con D.C.C. nr.13 del 15 marzo 2004, esecutiva ai sensi di legge, recante “*Approvazione del Piano Comunale e Regolamento al Commercio su aree pubbliche*”, veniva individuata l’area comunale in Contrada Lamandia – Località Capitolo, con nr.10 posteggi di merci varie e prodotti alimentari, esclusi carni e pesce, limitatamente alle giornate festive del periodo estivo, con possibilità di estendere l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico da parte dei commercianti aventi titolo alla giornata pre-festiva in considerazione della tipologia della località balneare con altissima presenza di turisti e bagnanti anche provenienti dalle località vicinarie;

Considerato che per consentire il regolare svolgimento del mercato su area pubblica così come individuato ed istituito occorre disciplinare in modo adeguato la circolazione veicolare nelle aree all’uopo individuate e destinate, vietando il transito nel tratto di strada interessato all’occupazione e la sosta/fermata, mediante apposizione di specifica segnaletica stradale regolamentare ai sensi del vigente codice della strada e suo Regolamento di Esecuzione;

Ritenuto indispensabile rendere l’area sicura sotto l’aspetto della salvaguardia della pubblica incolumità e del traffico veicolare, predisponendo agli accessi della zona mercatale – *così come oggi fruibile in conseguenza dei Lavori pubblici in corso per il rifacimento dei marciapiedi e del manto bituminoso in fase di ripristino* - apposito “Divieto di Transito”, dalle ore 06,00 alle ore 22,00 di ogni giornata festiva e prefestiva nel periodo **10 giugno-20 settembre 2010**, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia, nonché degli operatori commerciali regolarmente autorizzati, - ma questi ultimi limitatamente al carico e scarico delle merci destinate alla vendita -, nonché la Fermata, lungo i tratti strada interessati all’occupazione dei banchi di vendita, con stessa limitazione, periodo ed orario;

Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito e la fermata nella zona meglio sopra indicata, secondo la migliore collocazione ed individuazione in loco, a cura della Polizia Municipale, della segnaletica finalizzata ad imporre le prescrizioni e limitazioni;

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

**ORDINA**

*Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente Provvedimento.*

E’ istituito, nel periodo dal **10 giugno 2010 al 20 settembre 2010**, con orario dalle ore **06,00 alle ore 22,00** nelle giornate **festive e pre-festive** di tale periodo, in Monopoli, sull’area mercatale sita in **Contrada Lamandia/Località Capitolo**, posta di fronte all’esercizio di somministrazione della ditta “**Dentice Maria**” al civ.28 – area meglio indicata come posteggi nel vigente Piano Comunale e Regolamento del Commercio su aree pubbliche approvato con D.C.C. n.13 del 15 marzo 2004-, e (altresi) secondo la migliore individuazione derivante dalla collocazione dei posteggi, a cura della Polizia Municipale, nei tratti di strada sia adiacenti il marciapiedi esistente sul lato sud, nonché la recinzione alla proprietà che delimita l’area di sedime del mercato posta sul lato-monti dello stesso sito :

- **Il Divieto di Fermata (Fig.II 75 art.120 del Regolamento di Esecuzione al c.d.s.);**
- **Il Divieto di Transito per tutti i veicoli ( Fig.II 46 art.116 del Regolamento di Esecuzione al c.d.s.), nelle strade di accesso all’area individuata per l’assegnazione dei posteggi e lo svolgimento del mercato festivo e pre-festivo sopra indicato, anche mediante transenne mobili e segnaletica verticale temporanea.**

La presente **Ordinanza** diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale, a cura del richiedente.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell’area avrà cura di rendere noto all’utenza anche in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il regolare svolgimento .

La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti da quest’ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non prevedibili.

Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all’Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l’osservanza e l’esecuzione viene trasmessa all’Ufficio Messaggi notificatori per l’invio a:

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

Ai sensi dell’art.3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia-sez.Bari (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. In relazione al disposto dell’art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del d.P.R. n.495/1992. Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del proced. Amm.vo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

**Dal Comando della Polizia Municipale, 9 giugno 2010**

**IL DIRIGENTE VI^ A.O. – POLIZIA LOCALE**  
**Comandante del Corpo di Polizia Municipale**  
**(Magg. Dott. Michele Palumbo)**